

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12
SEDE REFERENTE:	
DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12
SEDE REFERENTE:	
DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
ALLEGATO 1 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	38
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative 2.020, 26.034, 27.9, 51.42, 51.08 e 51.010 dei Relatori</i> ) ...	42

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 29 giugno 2022.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

**DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.**

**C. 3653 Governo.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) *relatore per la VI Commissione*, avverte che le Commissioni V Bilancio e VI Finanze avviano nella seduta odierna l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

Evidenzia che si tratta di un provvedimento molto atteso che, recando semplifi-

cazioni in materia fiscale, comporta una riduzione di adempimenti e oneri a carico dei contribuenti. Segnala quindi che le Commissioni potranno intervenire in fase emendativa per introdurre ulteriori misure di semplificazione.

Come emerge dal titolo, il decreto-legge, sebbene ampio, constando di ben 47 articoli, presenta una certa omogeneità contenutistica. Si tratta infatti essenzialmente di interventi puntuali diretti a semplificare specifici aspetti procedurali, essenzialmente nel settore fiscale. Contiene poi un intervento di riforma delle procedure di incasso e pagamento della Tesoreria dello Stato, alcune ulteriori misure di semplificazione in vari settori e specifiche disposizioni per il nulla osta al lavoro.

Segnala che nella propria relazione si occuperà delle disposizioni di semplificazione fiscale di cui al Titolo I (ossia dall'articolo 1 all'articolo 26 del decreto-legge) mentre il relatore per la Commissione Bilancio si occuperà delle ulteriori disposizioni dall'articolo 27 al 47.

Evidenzia quindi che le disposizioni del Titolo I sono principalmente rivolte alla semplificazione, con particolare riferimento agli adempimenti dei contribuenti, ai compiti dell'Amministrazione finanziaria e, in generale, dei soggetti coinvolti nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria.

In particolare l'articolo 1 modifica la disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell'imposta di registro, chiarendo la generale competenza dell'Agenzia delle entrate nel controllo dei predetti repertori. Sono poi aggiornati in euro gli importi delle sanzioni previste per l'omessa presentazione del repertorio degli atti dei pubblici ufficiali.

L'intervento normativo è quindi diretto a ridurre il carico amministrativo per i soggetti interessati, eliminando l'obbligo di consegna quadrimestrale e di ritiro dei repertori agli uffici dell'Agenzia delle entrate per il relativo controllo e vidimazione e prevedendo che tale controllo venga invece effettuato a campione, su iniziativa degli uffici dell'Agenzia delle entrate.

Con l'articolo 2 sono semplificati alcuni adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale.

In particolare vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. Viene così superato l'anacronismo secondo il quale l'obbligo di presentazione, gestione e trasmissione cartacea di tale modulistica era posto in capo esclusivamente ai sostituti d'imposta, mentre per gli altri canali attraverso i quali è possibile presentare il modello 730 (CAF e professionisti abilitati; portale dell'Agenzia delle entrate) la dematerializzazione del processo è già da tempo avvenuta.

L'articolo 3 modifica i termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali.

In particolare:

si posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio della liquidazione periodica IVA relativa al secondo trimestre dell'anno di riferimento (comma 1);

si dispone che gli elenchi Intrastat, relativi alle operazioni IVA intracomunitarie, siano presentati entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento. Conseguentemente si stabilisce che il decreto ministeriale di attuazione debba disciplinare le sole modalità (e non più i termini) di presentazione di tali elenchi (commi 2 e 3);

si eleva da 250 a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno (commi 4 e 5);

si posticipa infine dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021 (comma 6).

L'articolo 4, oltre ad aggiornare i riferimenti all'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale, reca norme di semplificazione in merito alla variazione del domicilio fiscale.

L'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto, modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni.

Si prevede in particolare che tali rimborsi spettino ai chiamati all'eredità, nei casi di successione legittima, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. La disciplina è derogabile. È altresì disciplinata l'ipotesi in cui il chiamato non intenda accettare il rimborso fiscale. L'Agenzia delle entrate può quindi eseguire più celermente l'attività di erogazione dei suddetti rimborsi, utilizzando anche procedure informatiche automatizzate.

L'articolo 6 prevede che anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non venga effettuato il controllo formale sui dati. La norma precisa inoltre che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificate.

Per effetto della norma in esame si evita che, con riferimento alle spese sanitarie per le quali gli operatori sanitari trasmettono tutti gli elementi di dettaglio al Sistema Tessera Sanitaria, ivi compresi i dati riferiti ad ogni singolo documento di spesa, il CAF o il professionista debba conservare i singoli documenti di spesa i cui dati non sono modificati.

L'articolo 7 chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'accordo

territoriale del comune a cui essa si riferisce.

Segnala che, sul piano economico, la sopra citata attestazione di rispondenza concerne caratteristiche specifiche dell'immobile (superficie, disponibilità di posti auto, balconi, terrazze, ascensore, eccetera). Tali caratteristiche prescindono dalle parti contrattuali ed appare quindi sufficiente confermare la validità dell'attestazione finché non si modifichino le citate caratteristiche ovvero i contenuti degli accordi territoriali.

L'articolo 8 dispone l'applicazione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini IRES è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle imposte sui redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria. Estende poi il medesimo principio anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per cui non è scaduto il termine per presentare dichiarazione integrativa. Le modifiche così apportate si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 22 giugno 2022.

L'articolo 9 abroga la disciplina delle cosiddette società in perdita sistematica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e l'addizionale IRES per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

Rammenta che le società in perdita sistematica sono quelle che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per cinque periodi d'imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo. Le società in perdita sistematica hanno l'obbligo di dichiarare ai fini delle imposte sui redditi un reddito non inferiore a quello minimo presunto e ai fini IRAP un valore della

produzione minimo. Nel caso in cui si tratti di società di capitali è prevista maggiorazione dell'aliquota IRES del 10,50 per cento.

L'articolo 10 contiene interventi di semplificazione del calcolo della base imponibile dell'IRAP.

Precisa che si prevede in particolare la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si escludono, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente. Ciò rappresenta una chiara semplificazione nel calcolo della deduzione del costo del lavoro dei dipendenti a tempo determinato dalla base imponibile.

L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Scopo dell'intervento è consentire all'Agenzia delle entrate di gestire più efficacemente nella modulistica dichiarativa le numerose disposizioni emanate nel corso degli ultimi mesi dell'anno (quali, ad esempio, quelle contenute nella legge di bilancio) in modo da rendere le istruzioni di compilazione dei modelli dichiarativi più chiare ed esaustive, facilitando gli adempimenti dei contribuenti.

L'articolo 12 amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica – cosiddetto esterometro – dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più

richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.

L'articolo 13 differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.

Tale modifica risulta conseguente alle modifiche introdotte dall'articolo 5, comma 14-ter, del decreto-legge n. 146 del 2021, che ha posticipato dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022 l'abolizione della specifica comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere.

L'articolo 14 amplia da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso.

L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo a tutti gli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al Testo Unico dell'imposta di bollo.

L'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 euro la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.

L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati. Tali dati sono infatti disponibili per l'anagrafe tributaria attraverso altri canali come le fatture elettroniche emesse dagli operatori nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti stessi e la cosiddetta piattaforma dei crediti commerciali.

L'articolo 18 estende l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese

nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese – anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate – agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. Inoltre, si estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore *comfort* alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente.

L'articolo 19 prevede che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, anziché del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'IRPEF da parte dei comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i comuni che non adottano o non trasmettono tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.

Obiettivo della disposizione è evitare che, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, si proroghino automaticamente aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate sulla base degli scaglioni dell'IRPEF non più vigenti a seguito dell'entrata in vigore della nuova articolazione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 234 del 2021.

Con l'articolo 21 sono introdotte norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.

L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa IVA, cosiddetto *reverse charge*, in coerenza con la più

recente evoluzione della normativa europea.

L'articolo 23, comma 1, estende a tutti i farmaci il credito d'imposta, di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 73 del 2021, in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. Ricordo che il precedente regime limitava tale beneficio fiscale solo ai farmaci nuovi.

L'articolo 23, commi da 2 a 5, consente alle imprese di richiedere una certificazione che attesti:

la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di *design* e innovazione estetica, ammissibili al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative;

la qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione delle rispettive aliquote delle agevolazioni previste per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, per il periodo d'imposta ad esso successivo e per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025.

I commi da 6 a 8 dell'articolo 23 ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi da 2 a 5, autorizzano il Ministero dello sviluppo economico ad assumere un dirigente di livello non generale e 10 unità di personale non dirigenziale.

L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA, previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale.

L'articolo 25 introduce delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale, anche in forma dematerializzata, attualmente in essere per i prodotti

alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità.

Infine l'articolo 26 per evitare trattamenti diversificati, estende l'applicabilità di alcune deroghe in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie – indicate dall'articolo 104 del Codice del terzo settore ed in vigore già dal 1° gennaio 2018 per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e ONLUS – ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore – RUNTS, hanno acquisito *ex novo* la qualifica di ente del terzo settore – ETS.

Massimo BITONCI (LEGA), *relatore per la V Commissione*, avverte che – d'intesa con il correlatore Fragomeli – sarà sua cura soffermarsi sul contenuto degli articoli da 27 a 47. In tale quadro, intende preliminarmente sottolineare che il tema generale delle semplificazioni riveste un'importanza pari almeno a quella delle deleghe per la riforma fiscale di recente approvate in prima lettura dalla Camera dei deputati, rimarcando come – secondo uno studio condotto dalla CGIA di Mestre – gli oneri connessi agli adempimenti di carattere amministrativo a carico delle imprese ammontano ogni anno nel nostro Paese a circa 50 miliardi di euro.

Ricorda in proposito che il legislatore nazionale ha già introdotto, anche in un recente passato, rilevanti novità nel campo delle semplificazioni agendo in particolare sul fronte dei regimi fiscali, da un lato attraverso il varo del regime forfettario in favore delle partite IVA, con un notevole alleggerimento degli adempimenti alle stesse richiesti, dall'altro tramite la previsione della cedolare secca sugli affitti. Tutto ciò premesso, rappresenta quanto segue.

Gli articoli 27 e 28 semplificano e aggiornano la disciplina del servizio di Tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale.

L'articolo 29 modifica le modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pub-

bliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.

L'articolo 30 modifica in più parti la legge di contabilità generale dello Stato, di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al fine di adeguarne e rinnovarne il testo in relazione alla normativa che, nel corso degli anni, è intervenuta sulle procedure della spesa pubblica e del suo controllo.

L'articolo 31 abroga gli articoli da 87 a 97 del regio decreto n. 1736 del 1933, relativi al vaglia cambiario della Banca d'Italia, in ragione della crescente preferenza per il ricorso a strumenti più efficienti e di rapido regolamento per l'esecuzione di pagamenti per conto delle amministrazioni.

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30.

L'articolo 33 modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine anti-persona, munizioni e sub-munizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. In particolare, si prevede l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, nonché delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei predetti ambiti.

L'articolo 34, in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale, dispone il commissariamento della società SOGIN S.p.A., demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro trenta giorni, la nomina dell'organo commissariale, composto da un commissario e due vicecommissari.

L'articolo 35, commi 1-3, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure

di aiuto fiscali automatiche. Il comma 4 proroga, dal 30 giugno al 31 dicembre 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021. Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga, al 31 dicembre 2022, del termine dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA, la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso.

L'articolo 36, comma 1, prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità *una tantum* di 200 euro, prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022, avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021.

L'articolo 37 interviene sulla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, prevedendo una ulteriore proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento, da accordare su espressa richiesta dell'organo commissariale.

L'articolo 38 modifica la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021, al fine di ampliare, con riferimento ai figli con disabilità e limitatamente all'anno 2022, i benefici attualmente previsti.

L'articolo 39 dispone l'istituzione di un Fondo a sostegno delle famiglie, con una dotazione di 58 milioni di euro per il 2022, per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli. Il Fondo, in particolare, è diretto al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo dal 1 giugno al 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività rivolte a favorire il recupero per l'impatto dello stress pandemico sul benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché alla promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori.

L'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (c.d. *ecobonus*) dei veicoli a basse emissioni.

L'articolo 41 incrementa di 70 milioni di euro le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

Gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In primo luogo si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, si estende l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche ai cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022.

L'articolo 44 è volto a semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti

(decreti flussi). A tal fine, per il 2021 e il 2022, viene modificata la procedura di verifica dell'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica (qualora non sia già stata effettuata per il 2021), in via esclusiva, a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.

L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà, inoltre, potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio; incrementare il servizio di mediazione culturale; e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziati ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.

L'articolo 46 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni previste dal decreto-legge, autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'articolo 47 prevede che il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 21 giugno 2022.

Rinvia, infine, alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio concernenti la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nell'esprimere la necessità di procedere con determinazione nella semplificazione degli adem-

pimenti tributari a carico dei contribuenti, siano essi imprese o cittadini, ritiene tuttavia prioritario comprendere in questa sede l'ammontare delle risorse finanziarie di cui il Parlamento potrà avvalersi in fase emendativa del presente decreto-legge, onde evitare che anche questa importante occasione si tramuti in un nulla di fatto, come peraltro già avvenuto nella presente legislatura con l'approvazione della proposta di legge « Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale » (C. 1074), trasmessa dalla Camera il 16 maggio 2019 al Senato e in quel ramo del Parlamento non ancora incardinata per l'esame presso la competente 6<sup>a</sup> Commissione Finanze.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), richiamando quanto evidenziato dal collega Bitonci, segnala come il provvedimento appaia sostanzialmente deludente per quanto riguarda un suo effettivo impatto in termini di semplificazione fiscale, come può comprendere chiunque si occupi professionalmente della materia. Tale considerazione critica potrebbe costituire uno stimolo positivo per migliorare il provvedimento in sede emendativa.

A tal fine sarebbe però necessario disporre di un tempo adeguato per l'esame del provvedimento e rileva come la fissazione – da parte della Conferenza dei Presidenti di gruppo – della data del prossimo lunedì 11 luglio per l'avvio dell'esame del disegno di legge in Assemblea appaia del tutto in contrasto con la possibilità per le Commissioni di svolgere un approfondito e proficuo esame.

Ricordando quindi come la Banca Mondiale ponga l'Italia al centototesimo posto al mondo in termini di semplicità del sistema fiscale, si chiede come sia possibile effettuare l'esame del presente provvedimento in meno di una settimana a decorrere dal termine per la presentazione delle proposte emendative, fissato, in sede di ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI, per il prossimo martedì 5 luglio.



Luigi MARATTIN, *presidente*, concorda con l'onorevole Gusmeroli in relazione alla necessità di disporre di tempi adeguati per l'esame del provvedimento da parte delle Commissioni in sede referente. Tenuto conto del fatto che, allo stato, la data dell'11 luglio per l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea appare particolarmente ravvicinata, ritiene che le Commissioni potranno valutare, in sede di ufficio di presidenza congiunto, l'opportunità di richiedere un rinvio dell'inizio dell'esame da parte dell'Assemblea.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) insiste per un rinvio del termine del 5 luglio 2022 per la presentazione delle proposte emendative, anche in considerazione del protrarsi dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 3614, di conversione del decreto-legge n. 50 del 2022, da parte delle medesime Commissioni riunite Bilancio e Finanze.

Ribadisce poi come le semplificazioni recate dal decreto-legge in esame riguardano aspetti del tutto marginali, che non consentono una significativa riduzione dei numerosissimi adempimenti posti a carico dei contribuenti italiani. Ricorda in proposito come l'introduzione della fatturazione elettronica, che ha sicuramente comportato un iniziale aggravio a carico delle imprese, fosse stata accompagnata dalla promessa di una futura eliminazione di comunicazioni e adempimenti, che non è ancora stata realizzata e che avrebbe potuto essere attuata con il provvedimento in esame.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ritiene che l'onorevole Gusmeroli, che conosce in maniera approfondita la materia fiscale, sarà sicuramente in grado di presentare le proprie proposte emendative entro il termine del 5 luglio 2022.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA) ripete che il tempo a disposizione per la predisposizione delle proposte emendative è eccessivamente ristretto.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che il decreto-legge è stato pubblicato sulla

*Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 2022 e da quella data i deputati e i loro uffici hanno avuto la possibilità di esaminare il provvedimento e potranno valutare in tempo utile, anche sulla base di quanto emerso dalle audizioni informali svolte e dai contributi scritti che saranno a breve ricevuti dalle Commissioni, i possibili interventi emendativi da proporre.

Nunzio ANGIOLA (MISTO-A-+E-RI) osserva che il decreto-legge reca alcuni spunti interessanti, come ad esempio l'articolo 9, che abroga la normativa sulle società in perdita sistematica, che potrebbero essere approfonditi e migliorati se si potesse disporre di maggior tempo per l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ritiene che la discussione sui tempi di esame del provvedimento potrà essere più opportunamente svolta in sede di ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI.

Ylenja LUCASELLI (FDI), nell'associarsi alla richiesta in precedenza avanzata dagli altri colleghi per un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti, allo stato fissato alle ore 12 del prossimo 5 luglio – una data eccessivamente ravvicinata rispetto alla rilevanza dei temi oggetto del presente decreto-legge – si riserva comunque di riproporre tale questione nell'ambito dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite V e VI che le Presidenze si dovessero in proposito riservare di convocare.

Luigi MARATTIN, *presidente*, osserva come il tempo totale a disposizione della Camera dei deputati sia comunque limitato, dovendo concludersi entro la fine del prossimo mese di luglio. Pertanto un eventuale rinvio del termine per la presentazione delle proposte emendative comporterà inevitabilmente una corrispondente riduzione del tempo a disposizione delle Commissioni per l'esame delle medesime proposte emendative, che a suo parere sarebbe opportuno non ridurre eccessivamente.

Luigi GALLO (M5S) rivolge anticipatamente ai relatori e al Governo la richiesta di approfondire, tra gli altri, il tema della digitalizzazione degli archivi, sollecitato in particolare dai rappresentati del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, anche al fine di appurare l'eventuale onerosità di interventi in tale ambito e di consentirne comunque un costruttivo esame in sede referente.

Luigi MARATTIN, *presidente*, rammenta che in merito alla problematica evidenziata dall'onorevole Gallo il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha presentato una proposta.

Indi, stante l'imminente avvio dei lavori in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 giugno 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN, indi del presidente della V Commissione Fabio MELILLI e del vicepresidente della V Commissione Giorgio LOVECCHIO. — Intervengono la sottosegretaria di Stato per la transizione ecologica Vannia Gava, la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e la viceministra dell'economia e delle finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 16.20.**

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.**

**C. 3614 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 giugno 2022.

Luigi MARATTIN, *presidente*, essendo imminente lo svolgimento di votazioni in

Assemblea, sospende la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni in Assemblea.

**La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 16.50.**

Fabio MELILLI, *presidente*, comunica che sono stati ritirati gli emendamenti Angiola 1.6, gli identici emendamenti Cavadoli 2.37 e Giacometto 2.38, Federico 5.23, Pellicani 6.60, Federico 6.66, Martino 6.68, l'articolo aggiuntivo Benamati 6.03, gli identici articoli aggiuntivi Benamati 6.04, Patassini 6.05 e Porchietto 6.07, gli identici articoli aggiuntivi Faro 6.024 e Frassini 6.025, l'emendamento Pella 7.6, gli identici articoli aggiuntivi Muroi 7.08 e Patassini 7.09, gli articoli aggiuntivi Angiola 7.023, Masi 7.029, gli identici emendamenti Incerti 8.7, Nevi 8.8, Gadda 8.10, Schullian 8.11, gli identici emendamenti Gavino Manca 8.28 e Bond 8.29, l'emendamento Cenni 8.34, l'articolo aggiuntivo Topo 8.012, gli identici articoli aggiuntivi Spena 8.013, Gadda 8.014 e Cenni 8.023, l'articolo aggiuntivo Martino 8.019, gli identici emendamenti Pella 9.2 e Topo 9.3, gli emendamenti Plangger 9.6, Giacometto 9.21 e 9.19, l'articolo aggiuntivo Zanichelli 9.042, gli identici articoli aggiuntivi Gariglio 9.025, Braga 9.026, Paita 9.027, Giacometto 9.028 e Pentangelo 9.029, gli identici emendamenti Muroi 11.7, Lupi 11.8, Sut 11.9, Frassini 11.10 e Pastorino 11.11, gli emendamenti Fassina 13.6, Barelli 13.11, gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 15.02, D'Etto 15.03, Porchietto 15.04 e Ungaro 15.05, l'emendamento Currò 16.9, gli identici emendamenti Lupi 16.28, Cestari 16.29, D'Attis 16.30 e Baratto 16.31, gli identici emendamenti Cestari 16.42 e Giacometto 16.43, gli articoli aggiuntivi Donno 16.09, Del Barba 16.045, Lucchini 16.048, gli identici emendamenti Gariglio 18.39 e Martino 18.40, gli identici emendamenti Incerti 19.8, Gadda 19.9 e Nevi 19.11, l'emendamento Gallinella 19.25, gli identici articoli aggiuntivi Incerti 19.05 e Viviani 19.06, gli identici articoli aggiuntivi Gallinella 19.09, Incerti 19.010, Spena 19.011 e Nevi 19.012, l'articolo aggiuntivo Ripani 19.024, l'emenda-

mento Labbate 20.9, l'articolo aggiuntivo Pella 20.038, gli identici emendamenti Cavandoli 21.3 e Giacometto 21.4, gli identici articoli aggiuntivi Cavandoli 21.010 e Giacometto 21.011, gli identici articoli aggiuntivi Fregolent 22.02, Faro 22.03, Giacometto 22.04 e Frassini 22.05, gli identici articoli aggiuntivi Belotti 23.03 e Vacca 23.04 e gli articoli aggiuntivi Giarrizzo 24.05 e 24.08.

Comunica inoltre che il deputato Squeri sottoscrive la proposta emendativa Benamati 6.03; la deputata Faro sottoscrive la proposta emendativa Pella 40.022; il deputato Rossi sottoscrive le proposte emendative Valente 39.11 e 39.20 e Nobili 39.25; la deputata Carnevali sottoscrive l'emendamento Comaroli 1.4.

Ricorda, quindi, che nella seduta di ieri le Commissioni avevano respinto, da ultimo, l'emendamento Vianello 5.28 e che i lavori proseguiranno oggi con la votazione dell'emendamento Vianello 5.29.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 5.29.

Massimo BITONCI (LEGA) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Patassini 5.02, sul quale il Governo e i relatori hanno espresso parere contrario.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Patassini 5.02.

Fabio MELILLI, *presidente*, preso atto dell'orientamento conforme del Governo, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Patassini 5.02.

Ylenja LUCASELLI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo 5.04 a sua prima firma, ritiene che esso meriti un'ulteriore riflessione, perché è volto ad assoggettare le prestazioni previste dai contratti di servizio energia, dai contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica e dai contratti di teleriscaldamento, per usi civili e industriali, alla medesima aliquota IVA

prevista per le somministrazioni di gas metano usato per combustione. A suo avviso, in un momento di forte aumento del prezzo del gas, tale equiparazione è utile a contrastare la propensione verso l'utilizzo di tale fonte energetica. Sottolinea, infine, che la proposta emendativa in esame non necessita di un'apposita copertura finanziaria poiché non ha effetto sulle partite di bilancio.

Marco OSNATO (FDI), concordando con l'onorevole Lucaselli, ricorda che le modalità di contratto richiamate dall'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04 sono utilizzate principalmente nel settore delle case popolari, con la conseguenza dell'applicazione di un'aliquota IVA maggiore a carico di inquilini non particolarmente abbienti e del trasferimento di eventuali morosità a carico dell'ente pubblico di riferimento.

Paolo TRANCASSINI (FDI) ricorda che il tema trattato dall'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04 era già stato affrontato e rimandato in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti. Auspica, pertanto, che i relatori e il Governo non permettano che esso sparisca dal dibattito parlamentare, considerato soprattutto che la proposta emendativa in esame ha lo scopo di agevolare contratti finalizzati al risparmio energetico. Insistendo affinché l'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04 venga accantonato, manifesta anche la disponibilità a trasformarlo in un ordine del giorno condiviso da presentare in Assemblea.

La Sottosegretaria Vannia GAVA, come l'onorevole Trancassini, ricorda che il tema trattato dall'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04 era già stato affrontato in occasione dell'esame di precedenti provvedimenti e concorda con la richiesta di accantonamento.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Lucaselli 5.04.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Martino 6.14.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Le Commissioni approvano l'emendamento Martino 6.14 (*vedi allegato 1*).

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Braga 6.15 purché sia riformulato nel testo degli identici emendamenti Muroli 6.16, Porchietto 6.18 e Patassini 6.19, sui quali esprime parere favorevole.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Braga 6.15.

Le Commissioni approvano, in un identico testo, l'emendamento Braga 6.15, come riformulato, nonché gli identici emendamenti Muroli 6.16, Porchietto 6.18 e Patassini 6.19 (*vedi allegato 1*). Con distinte votazioni, le Commissioni respingono quindi gli emendamenti Muroli 6.20 e 6.35, nonché l'articolo aggiuntivo Muroli 6.01.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), illustrando l'articolo aggiuntivo 6.06 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a favorire l'approvvigionamento energetico nei settori energivori a rischio di delocalizzazione, che, a suo avviso, meritano un trattamento differenziato. Segnala, pertanto, che la proposta emendativa in esame riconosce alle imprese energivore una riserva di utilizzo delle superfici delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili per una potenza complessiva pari ad almeno 12 GW di capacità produttiva fotovoltaica e 5 GW di capacità produttiva rinnovabile eolica. Sottolineando che si tratta di un intervento a costo zero per lo Stato, au-

spica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.06 a sua prima firma.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Bignami 6.06.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Squeri 6.022; si intende vi abbiano rinunciato.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023, chiede ai relatori e al rappresentante del Governo quali siano le ragioni del parere contrario dal momento che la proposta è congrua rispetto alla finalità, dichiarata dallo stesso Presidente del Consiglio Draghi, di fare qualsiasi cosa per aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili nel Paese. La proposta emendativa, infatti, è volta a consentire, senza autorizzazione o parere preventivo, l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici con copertura piana e la sostituzione di tegole o coppi in tetti a falda negli edifici ad uso turistico o termale, rispondendo alla richiesta avanzata in tal senso dalle associazioni alberghiere.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023, evidenzia che si tratta di una proposta di carattere ordinamentale, che non comporta aggravii per la finanza pubblica e, nello stesso tempo, incrementa la possibilità di produzione di energia da fonti rinnovabili, come richiesto da un'importante filiera produttiva. L'importanza della proposta emendativa è confermata dal fatto che era stata inizialmente proposta anche da due gruppi di maggioranza, la Lega e il Movimento 5 Stelle.

La Sottosegretaria Vannia GAVA, in risposta ai deputati Osnato e Trancassini, nel riferire che il Ministero della cultura ha espresso parere contrario sulla proposta emendativa perché la semplificazione è prevista per gli edifici ad uso turistico o termale, anche se vincolati, preannuncia che il Governo intende deliberare un provvedimento con il quale sarà ampliata la platea

dei soggetti destinatari delle semplificazioni.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel sottolineare che la reiezione dell'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023 rappresenterebbe un'occasione mancata per il conseguimento degli obiettivi del Governo nelle politiche energetiche, dichiara la disponibilità alla riformulazione della proposta emendativa. Conclude chiedendo l'accantonamento della proposta in esame.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore Ubaldo Pagano, ribadisce il parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023.

Fabio MELILLI, *presidente*, suggerisce ai presentatori dell'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023 di presentare un'analogha proposta emendativa al decreto-legge n. 73 del 2022 in materia di semplificazioni fiscali di cui le Commissioni Bilancio e Finanze inizieranno a breve l'esame.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 6.023.

Silvia FREGOLENT (IV) chiede che i relatori, prima di passare all'espressione del parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 7, ritornino sul parere relativo all'emendamento 5.33 a sua prima firma.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore Ubaldo Pagano, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Fregolent 5.33, Pella 5.34 e De Micheli 5.35.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi GALLO (M5S) preannuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sugli identici emendamenti Fregolent 5.33, Pella 5.34 e De Micheli 5.35.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Fregolent 5.33, Pella 5.34 e De Micheli 5.35 (*vedi allegato 1*).

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore Ubaldo Pagano, esprime parere contrario sull'emendamento Rampelli 7.3. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Muroni 7.16, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Muroni 7.01 e Zucconi 7.07. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Mollicone 7.010, Ianaro 7.011, D'Attis 7.012, Lucchini 7.013, Pastorino 7.014, Moretto 7.015 e Lovecchio 7.016. Esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rampelli 7.020 e 7.021.

La Sottosegretaria Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori

Marco OSNATO (FDI), intervenendo sull'emendamento Rampelli 7.3, evidenzia che esso è volto ad escludere l'installazione di impianti da fonti rinnovabili sulle aree agricole allo scopo di non aggravare la crisi alimentare già in atto. Invita a riflettere sul fatto che la destinazione a tali impianti di terreni usati sinora a scopo agricolo penalizzerà la produzione agricola.

Paolo TRANCASSINI (FDI) richiama l'attenzione sul fatto che l'inserimento degli impianti fotovoltaici sui terreni agricoli è estremamente delicata perché tali beni possono divenire oggetto di facile vendita per conseguire guadagni più elevati rispetto a quelli derivanti dall'attività agricola. Nell'auspicare che si addivenga ad una sintesi sul tema in modo che non vi sia né un divieto assoluto né una liberalizzazione completa, paventa che possano derivarne danni per l'intera categoria.

Galeazzo BIGNAMI (FDI), nel condividere le osservazioni dei colleghi Trancassini e Osnato sull'emendamento Rampelli 7.3, ricorda che la realizzazione del parco fotovoltaico di avanguardia in provincia di Foggia ha comportato la sottrazione di ampi terreni all'uso agricolo.

Le Commissioni respingono l'emendamento Rampelli 7.3.

Luca SUT (M5S) dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle sull'emendamento Muroni 7.16, poiché consente l'esproprio dei terreni agricoli per destinarli agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le Commissioni approvano l'emendamento Muroni 7.16 (*vedi allegato 1*) e respingono l'articolo aggiuntivo Muroni 7.01.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 7.07, sottolinea che è volto a facilitare le procedure che consentono l'approvvigionamento energetico. In particolare in esso è prevista un procedimento autorizzatorio unico nazionale nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale per progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 7.07 e approvano gli identici articoli aggiuntivi Mollicone 7.010, Ianaro 7.011, D'Attis 7.012, Lucchini 7.013, Pastorino 7.014, Moretto 7.015 e Lovecchio 7.016 (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO (FDI), intervenendo a illustrare l'articolo aggiuntivo Rampelli 7.020, chiarisce che esso intende limitare ai soli impianti effettivamente operativi il beneficio della maggiorazione del prezzo di cessione al GSE per l'energia elettrica prodotta in eccedenza rispetto ai consumi. Sottolinea che l'articolo aggiuntivo in esame sarebbe suscettibile di determinare risparmi, risultando pertanto incomprensibile la ragione alla base del parere contrario espresso da relatori e governo.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Rampelli 7.020 e 7.021.

Giorgio LOVECCHIO, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri riferiti alle

proposte emendative presentate all'articolo 8.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Caretta 8.9. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Incerti 8.31, Schullian 8.32 e Gadda 8.33, nonché degli articoli aggiuntivi Loss 8.04 e Bubisutti 8.011. Esprime quindi parere contrario sugli articoli aggiuntivi Caretta 8.015 e Siragusa 8.016 e invita al ritiro i presentatori dell'articolo aggiuntivo Spena 8.020.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo a illustrare l'emendamento Caretta 8.9, evidenzia che esso, con riferimento agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili finanziati a valere sulle risorse del PNRR, propone il calcolo degli incentivi con riferimento non ai consumi storici bensì ai consumi attesi, al fine di incentivare ulteriori investimenti aziendali in impianti a energie rinnovabili.

Le Commissioni respingono l'emendamento Caretta 8.9.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo a illustrare l'articolo aggiuntivo Caretta 8.015, evidenzia che l'introduzione di un contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese produttrici di energia ha creato problemi non solo applicativi, ma anche di iniqua applicazione di una tassa su profitti calcolati in assenza del bilancio consuntivo. L'emendamento in esame, facendo riferimento ad attività agricole con impianti fotovoltaici, mira ad escludere le aziende stesse dall'applicazione del suddetto contributo straordinario. Ricorda che

le imprese del settore agricolo non sono state oggetto di ristori per i maggiori costi energetici e delle materie prime sostenuti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Caretta 8.015 e Siragusa 8.016.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Spena 8.020, ne chiede l'accantonamento in ragione della necessità di verificarne l'onerosità, dato che, ove essa sia sostenibile, risulterebbe a suo avviso meritevole un'attenzione all'incentivazione della produzione energetica da impianti alimentati a biogas nelle imprese agricole.

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Spena 8.020. Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti Trancassini 9.1 e Troiano 9.5. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Topo 9.9, Rixi 9.10, Ficarra 9.11 e Paita 9.12, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Lucasselli 9.13 e parere favorevole sull'emendamento Trano 9.14. Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Gariglio 9.15 e sugli articoli aggiuntivi Muroi 9.03 e Vallasca 9.04. Propone quindi l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Muroi 9.012, Mollicone 9.013, Luchini 9.014, Pellicani 9.015, Ianaro 9.016, Lovecchio 9.017, Pastorino 9.018 D'Attis 9.019, Martino 9.020 e Moretto 9.021. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Osnato 9.024. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Topo 9.030, Misiti 9.031, Fregolent 9.032 e Porchietto 9.033, mentre esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Rampelli 9.034 e Troiano 9.039.

Marco OSNATO (FDI) chiede conferma del parere contrario sull'emendamento Ga-

riglio 9.15 dal momento che a lui risulta che tale emendamento sia oggetto di una proposta di accantonamento.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, conferma il parere contrario sull'emendamento Gariglio 9.15.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi per i quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 9.1.

Fabio MELILLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Troiano 9.5, s'intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucasselli 9.13.

Luigi GALLO (M5S) dichiara di sottoscrivere a nome del suo gruppo l'emendamento Trano 9.14.

Le Commissioni approvano l'emendamento Trano 9.14 (*vedi allegato 1*).

Marco OSNATO (FDI) chiede l'accantonamento dell'emendamento Gariglio 9.15.

Fabio MELILLI, *presidente*, concordi i relatori, dichiara accantonato l'emendamento Gariglio 9.15.

Le Commissioni respingono l'emendamento Zucconi 9.20.

Fabio MELILLI, *presidente*, constatata l'assenza dei presentatori degli articoli aggiuntivi Muroi 9.03 e Vallasca 9.04, si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Osnato 9.024 e Rampelli 9.034.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Troiano 9.039: si intende che vi abbiano rinunciato. Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri riferiti all'articolo 10.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, esprime parere favorevole con riferimento agli emendamenti Braga 10.2 e Federico 10.4. Esprime parere contrario con riferimento all'emendamento Dori 10.5 ed esprime infine parere favorevole con riferimento agli identici emendamenti Mollicone 10.6, Ianaro 10.7, Lovecchio 10.8, Lucchini 10.9, Pastorino 10.10, D'Attis 10.11 e Moretto 10.12.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi per i quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Le Commissioni approvano l'emendamento Braga 10.2 (*vedi allegato 1*).

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'emendamento Federico 10.4, segnala che esso necessita a suo avviso di una riformulazione. Nel testo attuale, infatti, l'emendamento consente la proroga della valutazione di impatto ambientale anche nel caso di progetti che abbiano subito modifiche. Pur apprezzando l'intento semplificativo dell'emendamento, osserva che nella formulazione attuale esso creerebbe problemi. Propone pertanto una riformulazione che espunga le seguenti parole: « e alle eventuali modifiche, anche progettuali, intervenute ».

Antonio FEDERICO (M5S) si dichiara disponibile ad accantonare l'emendamento in esame per consentirne una migliore formulazione, benché lo stesso abbia ricevuto

parere favorevole da parte del Ministero della transizione ecologica.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Federico 10.4. Inoltre, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Dori 10.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano gli identici emendamenti Mollicone 10.6, Ianaro 10.7, Lovecchio 10.8, Lucchini 10.9, Pastorino 10.10, D'Attis 10.11 e Moretto 10.12 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 11 e 12.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere favorevole sull'emendamento Pastorino 11.12, mentre esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Zucconi 11.02. Passando ad esprimere i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 12, esprime parere contrario sull'emendamento Vianello 12.1 e parere favorevole sull'emendamento Federico 12.2. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Porchietto 12.07.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quelli dei relatori.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pastorino 11.12.

Le Commissioni approvano l'emendamento Pastorino 11.12 (*vedi allegato 1*).

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Zucconi 11.02, evidenzia che esso include gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse fra i beneficiari degli incentivi previsti dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21. Osserva che l'emendamento si prefigge di incentivare la produzione di energia elettrica dalla biomassa già



ampiamente utilizzata in agricoltura, in quanto tale fonte di energia interna e facilmente reperibile consentirebbe di aumentare l'indipendenza energetica del Paese, agevolando al contempo il settore agricolo.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Zucconi 11.02.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vianello 12.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Federico 12.2 (*vedi allegato 1*).

Fabio MELILLI, *presidente*, invita i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 13.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la V Commissione, parere contrario sugli identici emendamenti Muroi 13.1, Sarli 13.2 e Trano 13.3, nonché sugli emendamenti Vianello 13.4, Flati 13.5 e Romaniello 13.22. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Fassina 13.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Sarli 13.7, Vianello 13.9 e 13.12 e Trancassini 13.13, nonché sugli identici emendamenti Vianello 13.15 e Trancassini 13.16. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Bellachioma 13.09.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime pareri conformi a quelli dei relatori.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso. Avverte quindi che l'emendamento Fassina 13.6 è stato ritirato dal presentatore.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Muroi 13.1, Sarli 13.2 e Trano 13.3.

Fabio MELILLI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Vianello 13.4: s'intende vi abbiano rinunciato.

Francesca FLATI (M5S) esprime stupore per l'inserimento nel provvedimento in esame dell'articolo 13, che si pone in contrasto con il piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio. Evidenzia infatti come tale piano non preveda alcun impianto di incenerimento, che – come è noto – produce effetti inquinanti, dannosi per la salute dei cittadini.

Evidenzia quindi come l'emendamento 13.5 a sua prima firma sia diretto ad apportare alcune modifiche all'articolo 13 per garantire il rispetto del menzionato piano regionale dei rifiuti, ferma restando l'attribuzione di poteri speciali al sindaco di Roma per la gestione dei rifiuti della città. Segnala comunque come la costruzione di un impianto di incenerimento non potrà essere completata entro il Giubileo del 2025.

Fabio MELILLI, *presidente*, prende atto che l'emendamento Flati 13.5 è stato sottoscritto da tutti i deputati del M5S appartenenti alle Commissioni Bilancio e Finanze.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva come il tema della gestione di rifiuti a Roma, di cui all'articolo 13, sia un tema di notevole importanza visto il degrado in cui versa la situazione dei rifiuti in città. Ritiene che la giustificazione dell'attribuzione dei poteri al sindaco di Roma per l'approssimarsi del Giubileo del 2025 sia solo uno schermo che nasconde il fallimento del piano regionale di gestione dei rifiuti approvato dal presidente della regione Lazio Zingaretti.

Ritiene evidente che a Roma la raccolta differenziata dei rifiuti sia ben lungi dall'essere realizzata, ma dichiara di non essere in grado di comprendere a che punto sia il completamento della chiusura del ciclo dei rifiuti. Quindi, prendendo atto dell'impossibilità di valutare appieno la situazione, annuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento Flati 13.5.

Davide CRIPPA (M5S) evidenzia come l'articolo 13 sia, per il proprio gruppo, uno dei nodi problematici del provvedimento. Al riguardo dichiara innanzitutto come la tempistica prospettata appaia al di fuori di qualsiasi logica, in quanto è impossibile avviare la costruzione di un inceneritore nel 2022 allo scopo di riuscire a completarlo per il Giubileo del 2025.

Evidenzia poi come la scelta di realizzare un inceneritore non sia compatibile con il piano regionale di gestione dei rifiuti della regione Lazio approvato dal Partito Democratico – lo stesso partito che ha ora si esprime a favore dell'articolo 13.

Rammenta che l'attuale sindaco di Roma ha incontrati gli stessi problemi di gestione organizzativa connessi alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti che erano stati precedentemente affrontati dalla sindaca Raggi e segnala che il progetto di realizzare un inceneritore comporterà un allontanamento dagli obiettivi di realizzazione della raccolta differenziata, previsti dal piano dei rifiuti del Lazio, condiviso anche dal proprio gruppo in sede regionale.

Preannuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Flati 13.5 e attende di vedere quale posizione assumerà in proposito il gruppo del Partito Democratico, che sostiene il presidente Zingaretti.

Luigi GALLO (M5S) sottoscrive l'emendamento Flati 13.5 a nome di tutti i componenti del gruppo del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Bilancio e Finanze.

Le Commissioni respingono l'emendamento Flati 13.5.

Luigi GALLO (M5S) chiede alla presidenza di procedere alla verifica del voto.

Fabio MELILLI, *presidente*, a seguito della verifica, conferma l'esito del voto sull'emendamento Flati 13.5.

Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta di non essere stato avvertito della ripresa dei

lavori delle Commissioni successivamente alla votazione svolta in Assemblea.

Fabio MELILLI, *presidente*, ricorda che in sede di ufficio di presidenza delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze era stato convenuto di riprendere l'esame del provvedimento una volta effettuata la votazione in Assemblea.

Raffaele TRANO (MISTO-A) osserva che sarebbe stato opportuno inviare un messaggio per avvertire i commissari della ripresa dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, osserva che, essendosi trattato di una mera sospensione dei lavori delle Commissioni per la votazione finale in Assemblea del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022, non è stato necessario inviare una nuova convocazione delle Commissioni riunite.

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede che in futuro si avvisino informalmente i commissari, anche con un semplice SMS, della ripresa dei lavori.

Fabio MELILLI, *presidente*, assicura che in futuro i commissari verranno avvisati informalmente, tramite un SMS, della ripresa dei lavori al termine di una sospensione.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Romaniello 13.22 e Sarli 13.7; s'intende vi abbiano rinunciato.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) segnala di non aver potuto illustrare il proprio emendamento 13.4, sostitutivo dell'articolo 13, in quanto, come il collega Trano, non era stato avvertito della ripresa dei lavori delle Commissioni.

Illustra quindi l'emendamento a sua prima firma 13.9, volto a modificare l'articolo 13, che trasferisce al commissario straordinario per il Giubileo del 2025 le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente. Al riguardo non si dichiara contrario ad attribuire maggiori competenze al commissario,

poiché il conferimento di più ampi poteri in materia potrebbe essere utile per risolvere le evidenti difficoltà di raccolta e gestione dei rifiuti nella città di Roma. Segnala però come sia improprio definire l'impianto che si prevede di realizzare come termovalorizzatore. Infatti l'espressione termovalorizzatore non è mai utilizzata dalla legge, che prevede impianti di incenerimento, co-incenerimento o incenerimento con recupero energetico. Inoltre evidenzia che per poter parlare di inceneritore è necessario raggiungere determinati standard energetici che, allo stato attuale della gestione dei rifiuti nella città di Roma, non possono essere raggiunti.

Rammenta quindi che per realizzare un inceneritore nella città di Roma sarebbe necessario, dal punto di vista normativo, elaborare un piano comunale dei rifiuti, che dovrebbe essere integrato con quello regionale il quale, come già evidenziato da altri intervenuti, non prevede la possibilità di realizzare inceneritori.

Si preoccupa delle deroghe al Codice dell'ambiente previste dall'articolo 13. Al riguardo rammenta che il Codice dell'ambiente è stato emanato nel rispetto del diritto dell'Unione europea e che eventuali deroghe potrebbero comportare problemi di compatibilità. Inoltre, sempre con riferimento al diritto dell'Unione europea, evidenzia che l'articolo 13 non impone il rispetto del principio di « non arrecare un danno significativo », richiamato invece nell'emendamento a sua prima firma 13.9, che esclude inoltre esplicitamente la possibilità di realizzare impianti di incenerimento e co-incenerimento.

Evidenzia che frequentemente si sostiene che l'inceneritore sia un'alternativa alla discarica, mentre in realtà l'inceneritore presuppone comunque l'esistenza di una discarica, alla quale è inviata una parte umida del rifiuto, sottoponendo a incenerimento esclusivamente la parte secca: si tratta quindi di due impianti complementari. Ricorda che la parte secca dei rifiuti può essere recuperata tramite la bioedilizia. Pertanto la proposta emendativa che ha presentato è volta a realizzare una modalità di economia circolare.

Per quanto riguarda i pericoli per la salute e per l'ambiente derivanti dall'incenerimento dei rifiuti, segnala innanzitutto le emissioni dannose, che non possono essere bloccate allo stato da nessun tipo di filtro. Si sofferma quindi sulle difficoltà per la conservazione delle ceneri leggere e pesanti che si producono con l'attività di incenerimento, che devono essere stoccate in appositi impianti, con conseguenti costi a carico dei cittadini. Per tali motivi l'Unione europea ritiene l'incenerimento un metodo residuale di trattamento dei rifiuti.

Evidenzia infine l'impossibilità di realizzare un impianto di incenerimento entro il Giubileo del 2025.

Invita quindi i colleghi ad avviare una discussione sulla realizzazione dell'impianto di incenerimento della città di Roma sulla base di valutazioni di carattere tecnico e non politico.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) rammenta come le molte attese generate sotto il Governo Draghi dall'istituzione del Ministero della transizione ecologica sono poi state clamorosamente disattese dai fatti, giacché ad oltre un anno di distanza buona parte della normativa vigente a tutela dell'ambiente è stata sostanzialmente scardinata, ad esempio introducendo molteplici ipotesi di esenzione dalle procedure di VIA. In tale preoccupante quadro, l'emendamento Vianello 13.9, al pari degli altri presentati in materia dalla componente politica Alternativa del gruppo Misto, mirano a correggere il lacunoso testo del decreto-legge in discussione. Nell'auspicare pertanto un ripensamento su di esso da parte dei relatori e del Governo, ritiene sarebbe al contempo doveroso apprendere le ragioni che hanno motivato il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento Vianello 13.9.

Alvise MANIERO (MISTO-A), nell'associarsi alle considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, si limita a rilevare come la scelta erronea di investire tutto sugli impianti di incenerimento pregiudica fatalmente l'adozione di una strategia volta invece al recupero dei materiali di scarto, in una logica indirizzata ad una vera pro-

mozione dell'economia circolare, con dannose ricadute anche in termini occupazionali. Sottolinea, altresì, come l'emendamento Vianello 13.9 sia in realtà da esaminare nel combinato disposto con il successivo emendamento 13.12 sempre a sua prima firma, volto a implementare la diffusione di una corretta raccolta differenziata e l'introduzione della tariffazione puntuale, quale opportuno incentivo a favore degli utenti più responsabili.

Raffaele TRANO (MISTO-A) segnala che quello del ciclo dei rifiuti è da tempo un tema ampiamente dibattuto dalle forze politiche ma fonte di notevoli disagi per l'intera cittadinanza, come dimostrato dalle gravi difficoltà nella raccolta che ancora caratterizzano molte delle nostre principali città, ivi incluso, in particolare, il comune di Roma.

Ricorda che la scelta di privilegiare esclusivamente i cosiddetti termovalorizzatori reca seri danni ambientali nonché alla salute dei cittadini, poiché vengono disperse nell'atmosfera ceneri e polveri sottili, diossine, anidride carbonica e altre sostanze tossiche e clima alteranti. A suo avviso, andrebbero viceversa sostenute soluzioni innovative e sperimentali già disponibili grazie ai progressi compiuti in tale delicato settore dalla scienza e dalla tecnologia, valorizzando il recupero dei rifiuti e muovendo con determinazione nel senso di una seria politica di transizione ecologica, come del resto lo stesso MoVimento 5 Stelle aveva in origine pubblicamente rivendicato. Nel segnalare che la componente politica del gruppo Misto cui appartiene ha presentato ulteriori emendamenti in tale materia, che avrebbe avuto interesse a discutere anche nel merito, fa altresì presente di avere richiesto un'informativa urgente del Governo in Parlamento sull'allarmante fenomeno della siccità, che non può evidentemente ritenersi del tutto estraneo alle perniciose conseguenze derivanti da una cattiva gestione del ciclo dei rifiuti. Invitando in conclusione i relatori e il Governo a un supplemento di riflessione sull'emendamento Vianello 13.9, reputa doveroso che il Governo stesso e la sua maggioranza forniscano se non altro puntuali delucidazioni

in ordine ai differenti quesiti posti, con particolare riguardo al commissariamento della gestione dei rifiuti nella città di Roma, dalla componente politica Alternativa del gruppo Misto e, con dovizia di argomentazioni, dal suo collega Vianello.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 13.9.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede alle presidenze di rendere noto, se possibile, il voto espresso dai rappresentanti del gruppo Insieme per il Futuro sull'emendamento testé esaminato.

Luigi MARATTIN, *presidente*, informa che, in conformità al Regolamento della Camera, nelle Commissioni non si fa luogo alla registrazione nominale dei voti.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.12, volto nello specifico a prevedere che il Commissario straordinario incaricato della gestione dei rifiuti nel territorio di Roma Capitale, in applicazione del principio « chi inquina paga » e pena la decadenza dal suo mandato, entro il 30 giugno 2023 è tenuto a raggiungere almeno il 65 per cento di raccolta differenziata ai sensi dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, applicando a tutte le utenze la tariffazione puntuale.

Evidenzia in proposito come tale suo emendamento sia essenzialmente finalizzato a introdurre precise sanzioni a carico del Commissario straordinario in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi dallo stesso prefissati e a meglio dettagliare questi ultimi, fermo restando che la richiamata soglia del 65 per cento già avrebbe dovuto essere conseguita, ai sensi della citata norma del Codice dell'ambiente, entro il 31 dicembre 2012, laddove a Roma il raggiungimento di tale obiettivo appare ancora decisamente distante.

Tiene inoltre a sottolineare la specifica previsione dell'elemento virtuoso rappresentato dalla tariffazione puntuale, nella forma di un sensibile sconto in fattura a favore dei cittadini che più responsabil-

mente applicano le regole per una corretta raccolta differenziata, ricordando, a titolo di mero esempio, come il costo *pro capite* del servizio rifiuti in una città come Belluno sia pari a circa un terzo di quello registrato a Roma. Tutto ciò considerato, invita il Governo e i relatori a meglio argomentare il parere contrario in precedenza espresso sull'emendamento a sua prima firma 13.12.

Alvise MANIERO (MISTO-A), nel condividere le considerazioni già esaustivamente illustrate dal collega Vianello, aggiunge che in materia di emergenza rifiuti, la vera sfida è rappresentata dalla raccolta differenziata e dalla tariffazione puntuale, che premia coloro che realizzano una buona differenziazione dei rifiuti.

Sottolinea che riciclare la plastica significa anche produrne in quantità minore e, poiché i materiali plastici sono prodotti con il petrolio, un incremento della raccolta dei materiali in plastica comporterebbe anche una minore dipendenza dalle fonti fossili e quindi dalle importazioni di petrolio dalla Russia. Quindi afferma che appare contraddittorio che il Governo, che persegue l'obiettivo di indipendenza energetica, si dichiari contrario alla proposta emendativa in esame.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), intervenendo sull'emendamento Vianello 13.12, ritiene che sia centrale per addivenire alla soluzione della questione dei rifiuti nella Capitale fissare un obiettivo minimo di raccolta differenziata da raggiungere entro un termine certo. Fa appello a tutte le forze politiche e, in particolare, ai colleghi della Lega che provengono da città con un'alta percentuale di rifiuti differenziati, affinché, con l'approvazione della proposta emendativa in esame, sia dimostrata l'autonomia del Parlamento nel prendere una decisione fondamentale per il funzionamento dei servizi pubblici.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel ricordare che la legge prevedeva che i comuni raggiungessero l'obiettivo del 65 per cento di raccolta differenziata già nel 2012, so-

stiene l'opportunità di porre un termine entro cui anche la città di Roma arrivi a tale traguardo. Afferma che possono essere accettate riformulazioni della proposta emendativa che presentino un termine diverso, come la conclusione dell'anno 2024. Aggiunge che l'altra finalità della proposta emendativa, cioè l'applicazione della tariffa puntuale, consentirebbe sia di distinguere tra cittadini virtuosi, che hanno a cuore la raccolta differenziata, e coloro che non la praticano, sia di educare le nuove generazioni a tali abitudini positive.

Nel sottolineare che non vi è alcuna utilità nel nominare il commissario straordinario senza fissare un obiettivo da raggiungere, chiede che vi sia una riflessione sulla opportunità di aderire almeno ad uno degli impegni previsti nella proposta emendativa eventualmente anche attraverso l'accettazione di un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Le Commissioni respingono l'emendamento Vianello 13.12.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel premettere che coloro che accusano il presidente della regione Lazio in merito alla questione dei rifiuti dovrebbero forse riflettere bene sull'opportunità di tali accuse, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 13 del provvedimento in esame prevede la nomina di subcommissari da parte del commissario straordinario senza stabilirne un numero predeterminato, come quasi si volesse preparare una posizione in cui collocare candidati alle elezioni politiche che non saranno eletti.

Passando poi ad illustrare l'emendamento 13.16 a sua prima firma, evidenzia che esso è volto a sopprimere la disposizione che prevede un esonero di responsabilità per il sindaco Gualtieri in qualità di commissario straordinario per la gestione dei rifiuti di Roma nel caso di danni dallo stesso causati. In proposito, nel rammentare l'esperienza di amministratore locale sua e del presidente Melilli, ricorda quanto sia difficile trovare persone che siano disposte a candidarsi come sindaco anche in piccoli comuni per timore di incorrere in

azioni di danno, mentre per il sindaco della Capitale viene approvata una disposizione speciale che ne limita la responsabilità ai soli danni dolosamente voluti.

Fabio MELILLI, *presidente*, in risposta al deputato Trancassini, afferma che non avrebbe mai approvato una disposizione che prevede la nomina di commissari non retribuiti.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A) afferma che la nomina dei sub-commissari è forse dovuta alla necessità per il sindaco Gualtieri, che non ha esperienza in materia di gestione dei rifiuti, di essere coadiuvato da persone competenti. In particolare rileva che lo stesso sindaco ha più volte parlato di termovalorizzatori, termine che non è presente nelle direttive europee in materia nelle quali è fatto riferimento esclusivamente agli inceneritori. Stigmatizza l'uso del termine termovalorizzatori come una « peste del linguaggio » che vuole intenzionalmente edulcorare un concetto sgradito.

Le Commissioni respingono l'emendamento Trancassini 13.13.

Giovanni VIANELLO (MISTO-A), intervenendo a illustrare gli identici emendamenti Vianello 13.5 e Trancassini 13.16, evidenzia che essi propongono di sopprimere il comma 4 dell'articolo 13 in esame, che disciplina l'azione di responsabilità nei confronti del commissario straordinario incaricato della gestione dei rifiuti a Roma, ammettendola esclusivamente nel caso di dolo. La disposizione di cui l'emendamento propone la soppressione configura una totale immunità per il sindaco di Roma in quale viene posto, di fatto, al di sopra della legge, essendo estremamente difficile distinguere il caso del dolo da quello della colpa grave. Ricorda che il sindaco di Roma è già beneficia della possibilità di derogare al codice ambientale, nonché della possibilità di assumere in deroga alle procedure concorsuali. L'immunità prevista dalla norma in esame completa un quadro di estrema rischiosità a danno dei cittadini della capitale.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Vianello 13.5 e Trancassini 13.16.

Fabio MELILLI, *presidente*, invita i relatori a esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone l'accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all'articolo 14 ad eccezione dell'emendamento Mancini 14.6, sul quale rivolge ai presentatori un invito al ritiro, essendo la disposizione prevista dall'emendamento in questione già inclusa nel testo del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, per l'attuazione del PNRR.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che l'emendamento Mancini 14.6 è ritirato dai presentatori. Dispone quindi l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi con riferimento ai quali i relatori hanno formulato una richiesta in tal senso.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede se le riformulazioni riferite alle proposte emendative accantonate saranno disponibili nella giornata di domani entro le 14.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI conferma che l'intento del Governo è quello di rendere disponibili le riformulazioni nel corso della mattinata di domani.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che è già in distribuzione un primo fascicolo di proposte di riformulazione che, sebbene già informalmente nella disponibilità dei commissari, non è stato finora formalmente annunciato e distribuito a causa di un disguido, in merito al quale porge le scuse della presidenza.

Avverte inoltre che sono state presentate le proposte emendative 2.020, 26.034, 27.9, 51.42, 51.08 e 51.010 dei relatori (*vedi al-*

legato 2), che saranno oggetto della valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della Commissione, valutazione in esito alla quale nella giornata di domani verrà fissato un termine per i subemendamenti.

Invita quindi i relatori ad esprimere i pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Longo 15.1, Lorenzin 15.2, D'Ettore 15.3, Buompane 15.4, Fassina 15.5 e Giacomoni 15.6, nonché sugli emendamenti Lucaselli 15.13 e 15.15. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cenni 15.17, Caretta 15.18, Gadda 15.19 e Anna Lisa Baroni 15.20, nonché dell'emendamento Prestigiaco 15.21. Esprime parere contrario sull'emendamento Frassini 15.22, mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo De Micheli 15.01. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 15.02, D'Ettore 15.03, Porchietto 15.04 e Ungaro 15.05, nonché sull'articolo aggiuntivo Ciagà 15.08. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Marattin 15.09.

La Sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi con riferimento ai quali i relatori hanno formulato una richiesta in tal senso. Avverte quindi che sono stati ritirati dai presentatori gli identici emendamenti Longo 15.1, Lorenzin 15.2, Buompane 15.4 e Giacomoni 15.6, nonché gli identici articoli aggiuntivi Lorenzin 15.02, D'Ettore 15.03, Porchietto 15.04 e Ungaro 15.05.

Constata quindi l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti D'Ettore 15.3 e Fassina 15.5: s'intende vi abbiano rinunciato.

Paolo TRANCASSINI (FDI) osserva che in genere la presidenza chiede che gli emendamenti vengano ritirati prima dell'inizio della seduta, mentre constata che occasionalmente vengono accolti ritiri anche in corso di seduta.

Raccomanda inoltre di evitare di far pervenire fascicoli di emendamenti dei relatori o di proposte di riformulazione in corso di seduta, in quanto in tal modo i commissari non possono disporre del tempo e della concentrazione necessari per esaminare i testi e formulare i relativi subemendamenti.

Luigi MARATTIN, *presidente*, ricorda che si possono sempre ritirare o sottoscrivere le proposte emendative in corso di seduta. Ribadisce quindi le scuse già formulate per il disagio che ha comportato un ritardo nell'annuncio del primo pacchetto di riformulazioni, ricordando comunque che esso è stato in ogni caso posto informalmente nella disponibilità dei commissari dal momento in cui si è reso disponibile. Ricorda infine che, come già anticipato, il termine per i subemendamenti relativi alle proposte emendative dei relatori verrà fissato solo al termine della valutazione dell'ammissibilità, i cui esiti saranno comunicati nella seduta che sarà convocata per domani.

Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciagà 15.08 avente ad oggetto il tema della rateazione della riscossione, auspicando che tale proposta emendativa possa essere assorbita dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.09, di cui la presidenza ha disposto l'accantonamento, vertente su materia analoga, ovvero sul tema del sostegno a fronte di esigenze di liquidità.

Luigi MARATTIN, *presidente*, accogliendo la proposta del deputato Fragomeli, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Ciagà 15.08, constatando che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 15.09 a sua firma, contenuta nel pacchetto di riformulazioni posto in distribuzione, si presta effettivamente ad assorbire anche l'articolo aggiuntivo Ciagà 15.08.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI) preannuncia la propria intenzione di intervenire sull'emendamento 15.21 a sua prima firma.

Luigi MARATTIN, *presidente*, assicura alla deputata Prestigiacomio che ne avrà facoltà.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento 15.13 a sua prima firma, fa presente che esso introduce la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione al fine di ottenere la garanzia da parte di SACE. Osserva infatti che l'autocertificazione è già ammessa in molte procedure amministrative e costituisce una prassi utile a rendere più celeri ed efficienti tali procedure, risultando conseguentemente opportuna l'estensione del suo ambito di applicazione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 15.13.

Ylenja LUCASELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento 15.15 a sua prima firma, fa presente che esso è volto ad assicurare l'accesso ad alcuni benefici per le imprese che hanno subito danni in conseguenza del conflitto in essere in Ucraina. La proposta emendativa si prefigge in particolare di velocizzare il processo di valutazione del danno subito dalle imprese assicurando al tempo stesso che tale valutazione sia complessiva e tenga conto di tutti i danni subiti, direttamente e indirettamente imputabili al conflitto.

Le Commissioni respingono l'emendamento Lucaselli 15.15.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, desidera illustrare l'emendamento 15.21 a sua prima firma — che è stato accantonato — per evidenziare l'importanza che il proprio gruppo annette a tale emendamento. La proposta si riferisce alla raffineria di Priolo Gargallo in provincia di Siracusa, che sta affrontando serie difficoltà di approvvigionamento in seguito alle sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia in conseguenza del conflitto in Ucraina.

Rammenta che la raffineria si è sinora approvvigionata con il petrolio proveniente dalla Russia e al momento, per poter acquistare petrolio di altra provenienza, ha necessità di finanziamenti, per i quali sono necessarie garanzie bancarie, che ha difficoltà ad ottenere. Per assicurare un futuro alla raffineria, che svolge un ruolo essenziale per il comparto petrolchimico dell'area siciliana, una delle più importanti in Europa, è necessario prevedere la garanzia della SACE per i finanziamenti concessi alla raffineria.

Segnala quindi di non comprendere il motivo per il quale il decreto-legge in esame non abbia previsto, sin dalla sua emanazione, una disposizione per sostenere la raffineria e chiede la massima attenzione del Governo per giungere a una rapida soluzione della questione. Evidenzia infine le conseguenze di carattere sociale che si potrebbero verificare già nelle prossime settimane qualora non si riuscisse a risolvere adeguatamente la questione in sede di conversione del decreto-legge.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, come appartenente al gruppo Forza Italia, assicura che si adopererà, per quanto in suo potere, per risolvere il grave problema segnalato dall'onorevole Prestigiacomio.

Roberto PELLA (FI) si associa alla richiesta di soluzione della questione dell'approvvigionamento della raffineria di Priolo Gargallo.

Chiede quindi alla presidenza di fissare la conclusione dei lavori della seduta odierna alle ore 21, anziché alle ore 23, come convenuto nell'odierna riunione dell'ufficio di presidenza delle Commissioni V e VI.

Luigi MARATTIN, *presidente*, consultati i gruppi, acconsente alla richiesta dell'onorevole Pella.

Massimo BITONCI (LEGA) chiede che l'emendamento Frassini 15.22 sia accantonato, per essere esaminato congiuntamente all'articolo aggiuntivo Marattin 15.09. verte sulla medesima materia.



Luigi MARATTIN, *presidente*, sentiti i relatori e la rappresentante del Governo, accantona l'emendamento Frassini 15.22 e l'articolo aggiuntivo Fragomeli 15.08.

Luigi GALLO (M5S) segnala che anche l'articolo aggiuntivo Martinciglio 22.025 verte sulla medesima materia delle proposte emendative testé accantonate.

Luigi MARATTIN, *presidente*, prende atto di quanto segnalato dall'onorevole Gallo e accetta la riformulazione proposta dai relatori dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.09.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Marattin 15.09, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che le proposte emendative Frassini 15.22, Fragomeli 15.08 e Martinciglio 22.025 risultano assorbite dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 15.09, come riformulato.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche hanno del relatore per la V Commissione, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, propone l'accantonamento degli identici emendamenti Longo 16.3, Giacomoni 16.4, D'Ettore 16.5, Fassina 16.6, Lorenzin 16.7 e Buompane 16.8 e dell'emendamento Fragomeli 16.11. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ferro 16.21 e Osnato 16.32. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Lorenzin 16.35, D'Ettore 16.36, Ungaro 16.37 e Porchietto 16.38, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Raduzzi 16.40 e Osnato 16.41. Propone quindi l'accantonamento degli identici emendamenti Saltamartini 16.48 e D'Attis 16.49 e degli identici articoli aggiuntivi Osnato 16.05, Giacometto 16.06, Raduzzi 16.07 e Cestari 16.08. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Rampelli 16.040 e propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Vanessa Cattoi 16.043.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Ferro 16.21 e Osnato 16.32.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede l'accantonamento dell'emendamento a sua firma 16.40, segnalando come molte proposte emendative, anche della maggioranza, che intervengono sulla garanzia della SACE siano state accantonate.

Marco OSNATO (FDI) formula analoga richiesta di accantonamento con riferimento all'emendamento a sua prima firma 16.41.

Alessandro CATTANEO (FI), *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la V Commissione, propone di accantonare gli identici emendamenti Raduzzi 16.40 e Osnato 16.41.

Luigi MARATTIN, *presidente*, preso atto dell'orientamento conforme del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Raduzzi 16.40 e Osnato 16.41.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Rampelli 16.040.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore per la V Commissione*, anche a nome del relatore per la VI Commissione, passando all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 18, propone l'accantonamento degli emendamenti Cenni 18.10, Caretta 18.11, Bond 18.12 e Gadda 18.13 e degli emendamenti Lucchini 18.20 e Lupi 18.23. Esprime parere contrario sull'emendamento Nobili 18.36 e sull'articolo aggiuntivo Frassini 18.04, propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Benamati 18.05, Bignami 18.06, Eva Loren-

zioni 18.07 e Porchietto 18.08. Esprime infine parere contrario sugli articoli aggiuntivi Lucaselli 18.011, Meloni 18.019 e 18.020.

La sottosegretaria Deborah BERGAMINI esprime parere conforme ai relatori.

Luigi MARATTIN, *presidente*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative per le quali i relatori hanno formulato una proposta in tal senso.

Avverte quindi che l'emendamento Nobili 18.36 è stato ritirato dai presentatori.

Massimo BITONCI (LEGA), segnalando che è in corso una proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Frassini 18.04, ne chiede l'accantonamento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, concordi i relatori, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Frassini 18.04.

Ylenja LUCASELLI (FDI) segnala che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 18.011 propone di alleviare gli effetti del conflitto ucraino sul sistema portuale italiano, attraverso due interventi. Il primo di tali interventi è volto a ridurre i canoni concessori e quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. L'intervento non comporta oneri per lo Stato in quanto è effettuato compatibilmente con le disponibilità di bilancio delle autorità di sistema portuale. Il secondo intervento, finalizzato a ridurre gli effetti di incertezza dei flussi di merci e passeggeri in conse-

guenza della crisi ucraina, consiste in una proroga di dodici mesi della durata delle concessioni portuali e delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994.

Marco OSNATO (FDI) evidenzia che l'articolo aggiuntivo Lucaselli 18.011 interviene su una questione importante e poco considerata, ovvero la situazione dei porti e delle infrastrutture marittime italiane. Si tratta di un problema prioritario per lo sviluppo del Paese, come si può comprendere considerando la posizione geografica della penisola italiana. Le difficoltà causate dalla pandemia sono successivamente aumentate per effetto della guerra in Ucraina e per questo si chiede un intervento di sostegno per il settore marittimo e portuale.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lucaselli 18.011.

Guido Germano PETTARIN (MISTO-VI-ICT), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottopone alle Presidenze la proposta di anticipare leggermente la conclusione della seduta odierna, precedentemente concordata per le ore 21, in considerazione della rilevanza dei temi oggetto dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.

Luigi MARATTIN, *presidente*, non essendovi obiezioni, accede alla richiesta avanzata dall'onorevole Pettarin e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 20.35.**

## ALLEGATO 1

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 5.

*Al comma 12, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Gli atti e i provvedimenti relativi al procedimento unico di cui al comma 2, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In caso di impugnazione si applicano gli articoli 119 e 125 del citato codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

\* **5.33.** Fregolent, Del Barba, Ungaro

\* **5.34.** Pella

\* **5.35.** De Micheli

ART. 6.

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* al comma 8, con le seguenti: al comma 8:

2.1) alla lettera a), le parole: « 3 MWh » sono sostituite dalle seguenti: « 8 MWh »;  
2.2).

**6.14.** Martino, Giacometto, Torromino, Pella, Squeri, Polidori, Prestigiaco, Porchietto, Cannizzaro

*Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole:* al comma 8, con le seguenti: al comma 8:

2.1) alla lettera c-ter), dopo le parole: « esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, » sono

inserite le seguenti: « e per gli impianti di produzione di biometano, ».

\* **6.15.** (Nuova formulazione) Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta.

\* **6.16.** Muroni

\* **6.18.** Porchietto, Squeri, Pella, Martino, Torromino, Sessa, Sorte, Giacometto

\* **6.19.** Patassini, Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Paganò, Ribolla, Tarantino, Zennaro, Giaccone, Murelli, Caffaratto, Legnaioli.

ART. 7.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. All'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ».

**7.16.** Muroni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga dell'efficacia temporale del permesso di costruire)

1. Al comma 2 dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dal quarto periodo, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo ».

\* **7.010.** Mollicone.

\* **7.011.** Ianaro.

\* **7.012.** D'Attis, Giacometto.

\* **7.013.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro.

\* **7.014.** Pastorino.

\* **7.015.** Moretto, Del Barba, Ungaro.

\* **7.016.** Lovecchio, Chiazzese.

ART. 9.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta comunque esclusa la possibilità di realizzare gli impianti nelle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**9.14.** Trano, Buompane, Donno, Flati, Gallo, Lovecchio, Manzo, Misiti, Torto, Alemanno, Cancelleri, Currò, Gabriele Lorenzoni, Martinciglio, Migliorino, Zanichelli.

ART. 10.

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

« g-bis) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2006, o la relazione paesaggistica semplificata di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

g-ter) l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 »;

2) al comma 2, le parole: « alle lettere da a) a e) » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 1 »;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale ricorrere della fattispecie di cui all'articolo 32, comma 1, nonché l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 33. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato il proponente non depositi la documentazione integrativa, ovvero qualora all'esito della nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel

termine di quindici giorni, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione. I termini di cui al presente comma sono perentori »;

*b) dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* all'articolo 27, comma 7, secondo periodo, dopo le parole: « Contestualmente può chiedere al proponente » sono inserite le seguenti: « , anche sulla base di quanto indicato dalla competente direzione generale del Ministero della cultura, ».

**10.2.** Braga, Pellicani, Buratti, Ciagà, Morassut, Morgoni, Pezzopane, Rotta

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: Parte Seconda, con le seguenti: Parte Seconda:*

1) al punto 2):

1.1) dopo le parole: « impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW » sono aggiunte le seguenti: « , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale »;

1.2) dopo le parole: « impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW » sono aggiunte le seguenti: « , calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali è già in corso una valutazione di impatto ambientale o è già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale »;

2)

\* **10.6.** Mollicone

\* **10.7.** Ianaro, Benamati

\* **10.8.** Lovecchio

\* **10.9.** Lucchini, Badole, Benvenuto, Dara, D'Eramo, Eva Lorenzoni, Patassini, Raffaelli, Valbusa, Vallotto, Bellachioma, Bitonci, Claudio Borghi, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Paternoster, Cantalamessa, Cavandoli, Centemero, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Tarantino, Zennaro

\* **10.10.** Pastorino

\* **10.11.** D'Attis

\* **10.12.** Moretto, Del Barba, Ungaro

ART. 11.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* All'articolo 6, comma *9-bis*, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo le parole: « si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici » sono inserite le seguenti: « e alle relative opere connesse ».

**11.12.** Pastorino, Boccia, Buratti, Ciagà, De Micheli, Fragomeli, Sani, Topo, Dal Moro, Lorenzin, Madia, Mancini, Navarra.

ART. 12.

*Al comma 1, lettera b), capoverso 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e forniscono i dati necessari per effettuare il confronto rispetto alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e ai livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili nonché i risultati del controllo delle emissioni ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 29-

*decies*, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

**12.2.** Federico, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi

ART. 15.

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:*

Art. 15-bis.

*(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)*

1. Al fine di consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di fare fronte a esigenze di liquidità, anche temporanee, all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « difficoltà, concede » sono aggiunte le seguenti: « per ciascuna richiesta »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà »;

b) al comma 3:

1) all'alinea, le parole: « cinque rate » sono sostituite dalle seguenti: « otto rate »;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il carico non può essere nuovamente rateizzato »;

3) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza ».

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo.

**15.09.** *(Nuova formulazione)* Marattin, Del Barba, Ungaro.

## ALLEGATO 2

**DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE 2.020, 26.034, 27.9, 51.42, 51.08 E 51.010  
DEI RELATORI**

ART. 2.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

Art. 2-bis.

*(Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale)*

1. Per l'anno 2022 ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane e che, alla data domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente o di lavoro parasubordinato, ovvero percettori di NASPI o di trattamento pensionistico, è riconosciuta un'indennità *un tantum* pari a 550 euro.

2. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i periodi di fruizione della stessa non è riconosciuta la contribuzione figurativa, ed è erogata dall'INPS, nei tempi e nella modalità che saranno fissati dall'Istituto, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività ai Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

**2.020. I Relatori**

ART. 26.

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

Art. 26-bis.

*(Disposizioni in materia di gare per l'affidamento di servizi sostitutivi di mensa)*

1. Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti agli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti » sono soppresse;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti ».

**26.034.** I Relatori.

#### ART. 27.

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

2-bis. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 26 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 26 ottobre 2020, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 25 giugno 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 24 ottobre 2020, nelle more della definizione del procedimento per l'affidamento di detti interventi, è disposta la proroga di ulteriori due anni, fino al 3 agosto 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 88 del 18 novembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 26 agosto 2011, nonché la proroga di ulteriori due anni, fino al 10 dicembre 2024, del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio di cui alla dichiarazione di pubblica utilità, apposta dal medesimo Comitato interministeriale con la delibera n. 51 del 2 agosto 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 2014. Agli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dai conseguenti

provvedimenti di esproprio si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

2-ter. Al fine di ridurre i tempi di conclusione delle attività liquidatorie delle società di cui all'articolo 2, comma 2-terdecies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in relazione alle quali sia già stato adottato alla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto, previsto dal secondo periodo del medesimo comma 2-terdecies, di nomina del Commissario liquidatore, è autorizzata la spesa in favore di detto Commissario liquidatore nel limite massimo di euro 2 milioni per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

2-quater. Al fine di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati complessivi 4,5 milioni di euro in favore della Regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la realizzazione della strada statale 7 nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ripartiti in un milione di euro per l'anno 2022 e in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023. Con successiva delibera CIPESS sono stabilite le modalità attuative per l'utilizzo e il trasferimento delle risorse.

**27.9.** I Relatori.

#### ART. 51.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

8-bis. Tenuto conto delle specifiche e particolari circostanze che caratterizzano



le operazioni svolte dalle Forze speciali delle Forze armate e della necessità di garantire l'immediatezza e la continuità degli interventi di soccorso, è istituita la figura del « soccorritore militare per le forze speciali » che, in possesso di titolo conseguito con la frequentazione di appositi corsi di formazione, può effettuare manovre per il sostegno di base e avanzato delle funzioni vitali e per il supporto di base e avanzato nella fase di gestione pre-ospedaliera del traumatizzato.

8-ter. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e i percorsi di formazione per accedere alla qualifica di soccorritore militare per le forze speciali, di cui al comma 8-bis, nonché i limiti e le modalità di intervento.

**51.42.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

Art. 51-bis.

*(Modifiche all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44)*

1. All'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « 1° febbraio 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 giugno 2022 »;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « 1° febbraio 2022 » sono aggiunte le seguenti: « dopo aver effettuato la prima dose del ciclo vaccinale primario bidose, alla data del 15 giugno 2022 », e le parole: « nel rispetto delle indicazioni e nei » sono sostituite dalle seguenti: « anche oltre i »;

c) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « 1° febbraio 2022 » sono aggiunte le seguenti: « dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario, alla data del 15 giugno 2022 » e la parola: « entro » è sostituita dalle seguenti: « anche oltre »;

d) al comma 6, primo periodo, la parola: « centottanta » è sostituita dalla seguente: « duecentosettanta ».

**51.08.** I Relatori.

*Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:*

Art. 51-bis.

1. All'articolo 54-ter, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « camere di commercio accorpate » sono sostituite dalle seguenti: « camere di commercio oggetto di accorpamento » e dopo le parole: « di comprovata esperienza professionale » sono aggiunte le seguenti: « che provvede all'adozione di ogni atto strumentale ai fini dell'accorpamento di cui al presente comma e alla successione nei rapporti giuridici esistenti, anche nella fase transitoria di liquidazione delle Camere accorpate ».

**51.010.** I Relatori.